

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 501-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della  
Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera  
dei deputati nella seduta del 30 luglio 1980 (V. Stampato n. 1567) e  
unificato con i*

### DISEGNI DI LEGGE

(V. Stampati nn. 37, 395 e 713)

**d'iniziativa dei deputati ACCAME, ACHILLI e FERRARI Marte (37);  
TASSONE e ZOPPI (395); ALBERINI, BANDIERA, BARACETTI,  
MATTEOTTI, GALANTE GARRONE, MILANI e STEGAGNINI (713)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 agosto 1980*

**Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti  
alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente or-  
dinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico**

**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1261, è modificato come segue:

« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato, sono estese alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, nelle misure previste, al momento del decesso, per le predette Forze di polizia ».

**Art. 2.**

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti**

**ART. 1.**

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle Scuole e Collegi militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

**ART. 2.**

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

**ART. 3.**

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dovere in servizio di ordine pubblico è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati; è fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio del sergente di leva, aumentato del 30 per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

*Identico.*

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 4.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 5.

Ai superstiti dei militari di cui all'articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

Art. 7.

Identico.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato nella misura annua di lire 6.200.000.000 si farà fronte mediante riduzione di lire 12.400.000.000 dal capitolo n. 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1980.

*Identico.*